



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI RIETI

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CANZIO | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SANTILLI | VINCENZO LUCIANO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MAZZATOSTA | MARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 780/10
depositato il 14/12/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKH010200131/2010 IVA+IRPEF+IRAP 2005
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RIETI

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKH010200131/2010 ADDIZ.COMUNALE 2005
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RIETI

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKH010200131/2010 ADDIZ.REGIONALE 2005

pag. 1 (continua)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 780/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

19/09/2011

ore 11:00

SENTENZA

N°

107/01/12

PRONUNCIATA IL:

06/04/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11/04/12

COLLABORATORE TRIBUTARIO
Annunziata Pappalardo

Annunziata Pappalardo

FATTO

Trattasi di ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TKH010200131, impugnato da [REDACTED], esercente l'attività di "ristorazione con preparazione di cibi da asporto" in [REDACTED], che dichiarava per l'anno 2005 un reddito d'impresa di €. 2.570,00 ed un imponibile di €. 0,00.

Per tali motivi, veniva sottoposto ad un controllo parziale attraverso lo strumento degli studi di settore. In base ai dati dello stesso, risultavano ricavi attribuibili in misura maggiore di €. 22.022,00 rispetto a quelli dichiarati di €. 45.897,00, ossia €. 67.919,00. Invitato al contraddittorio, il contribuente si presentava in data 21.04.2010 facendo presente che l'attività era iniziata nel 2004, le dimensioni del locale di esercizio erano modeste e che l'ubicazione del locale risultava scomoda per il parcheggio e per le condizioni del traffico.

L'Ufficio, poi, ritenendo che le motivazioni addotte non erano sufficienti a vincere le presunzioni operate dallo studio di settore, emetteva l'atto "de quo" con la richiesta di maggiori imposte IVA, IRPEF, IRAP ed addizionali, nonché i relativi interessi e sanzioni.

Il ricorrente contesta l'avviso di accertamento sotto diversi profili, riconducibili, in sintesi, alla violazione di legge ed alla carenza di motivazione.

Contesta l'avviso in quanto *"lo studio di settore non corrisponde alle caratteristiche dell'attività d'impresa; lo studio è incapace di cogliere la localizzazione dell'impresa nel comune; l'avviso di accertamento è carente di motivazione"*. Le conclusioni sono per l'annullamento dell'avviso d'accertamento con vittoria di spese ed onorari.

A tale impugnativa resisteva l'Ufficio delle Entrate, ribadendo la legittimità e la fondatezza del proprio operato, fondato sulla ricostruzione indiretta dei ricavi sulla base dei contenuti espressi nelle circolari ed istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, nonché delle istruzioni contenute nelle metodologie di controllo (studi di settore) con il fine di verificare il valore determinato in tal modo con i corrispettivi registrati nelle scritture contabili.

Concludeva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari. Nelle more del giudizio la parte richiedeva la sospensione della cartella di

pagamento n. 096 2011 0001220268000 emessa dall'Equitalia in via provvisoria per l'importo di €. 4.528,86.

Nell'udienza del 16.05.2011 veniva concessa la richiesta sospensione e veniva fissata l'udienza del merito per il 04.07.2011, rinviata per adesione dei giudici allo sciopero di categoria.

Nella pubblica udienza del 19.09.2011, dopo aver ascoltato il Relatore che ha esposto le motivazioni della controversia e le parti che insistono sulle rispettive posizioni, la Commissione riserva la decisione, che viene sciolta nella camera di consiglio del 06.04.2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti di cui è causa, questo Collegio è del parere di approfondire la questione che in effetti si è rilevata alquanto complessa, dato che nel merito esiste giurisprudenza nei tre gradi di giudizio tributario molte volte con risultati diversi fra loro.

A tale conclusione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite a dicembre 2009 stabilendo, che i soli studi di settore non costituiscono prova ma solo presunzioni semplici.

La dottrina prevalente colloca l'accertamento fondato sugli studi di settore nell'alveo dell'accertamento analitico-induttivo.

Va comunque osservato che il caso in esame è alquanto anomalo, in quanto l'attività svolta dal ricorrente, secondo le risultanze di parte, rappresenta un andamento antieconomico della gestione dovuto dalle piccole dimensioni del locale, la posizione dello stesso in una strada a senso unico di marcia (via Nuova) e della mancanza di parcheggi di sosta per la clientela.

L'attività del ricorrente è stata inserita nel piano annuale dei controlli in seguito allo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli determinati con l'applicazione dello studio di settore per la specifica attività.

Posto ciò, l'attività ispettiva è stata incentrata al controllo dei ricavi effettivamente conseguiti dall'azienda, per cui non avendo la parte documentato con documentazione probatoria quanto verbalmente esposto in contraddittorio non ha giustificato il proprio comportamento antieconomico.

E' evidente che tale rappresentazione contabile e reddituale non appare credibile, ed in mancanza di spiegazioni esaurienti e documentate, hanno legittimato l'Ufficio all'emissione dell'avviso d'accertamento in contestazione.

Siamo di fronte ad una ricostruzione minuziosa operata dall'Ufficio dei ricavi derivanti dall'attività di ristorazione e l'individuazione delle variabili che meglio colgono la capacità di un'azienda di produrre ricavi, da intendersi come ricavi che l'azienda esaminata può conseguire con un elevato grado di probabilità.

Si ritiene pertanto, corretto l'operato dell'Ufficio e pretestuose le argomentazioni di parte ricorrente. Se è vero, infatti, che in tema di accertamento delle imposte sui redditi spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria, fornendo quindi prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell'esistenza di un maggiore imponibile, è altrettanto vero, però, che il contribuente, il quale intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano. Certamente non risultano rilevanti gli aspetti sollevati dalla parte quali la viabilità della strada, la mancanza dei parcheggi o la chiusura della stessa per cinque mesi causa lavori di sistemazione urbana. Si ritiene che tutto ciò non può giustificare l'esiguità dei ricavi nel periodo d'imposta in esame, in quanto la stessa parte afferma che è una strada "a senso unico e con scarsissimi parcheggi" e quindi non può essere un elemento idoneo a differenziare l'annualità 2005 dagli altri periodi d'imposta. In ogni caso si tratta di una via situata nel centro con possibilità di parcheggio in aree limitrofe a breve distanze compreso il parcheggio coperto. Comunque, la sola cosa certa è che il reddito d'impresa dichiarato dal contribuente di €. 2.570,00 ha evidenziato che l'attività svolta risulta antieconomica. E' proprio il chiaro caso di antieconomicità non giustificato, che, secondo questo Collegio rende possibile l'accertamento intrapreso dall'Ufficio che collegato allo studio di settore ha portato (sulla base proprio dei dati dichiarati) alla determinazione di maggiori ricavi (in particolare Cass. n.10802 del 24/07/2002, e Cass. sent. n. 14428 dell'08.07.2005).

Tanto più che nel nostro caso il reddito d'impresa rappresenta l'unico elemento che compone il reddito complessivo conseguito dal contribuente.

Tale importo si rileva poco plausibile anche alla luce degli elementi risultanti dai dati presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria e precisamente che nel periodo in questione il contribuente ha dichiarato di avere la moglie fiscalmente a carico nella misura del 100% e che è stato intestatario di n. 3 contratti assicurativi sostenendo spese di ammontare complessivo pari ad €. 1.890.00. I suddetti elementi dimostrano che il reddito complessivo e con esso il reddito d'impresa oggetto del controllo (in quanto unica fonte di reddito, fino a prova contraria) è stato in verità di ammontare superiore a quello dichiarato.

Le circostanze sopra specificate forniscono idonea motivazione ed ulteriore conferma che la rideterminazione del reddito d'impresa effettuata tenendo conto della stima dei ricavi operata dallo studio di settore è pienamente plausibile ed adattabile al caso in esame. Pertanto, alla presenza di tali incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione dello studio di settore legittimano l'Ufficio a fondare l'accertamento di maggiori ricavi, rispetto a quelli dichiarati, anche su tali "gravi incongruenze" e quindi, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 39 co. 1 lettera d) del d.p.r. n. 600/1973; il che costituisce un ulteriore elemento presuntivo di carattere legale, certamente ammissibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare (cfr. Cassazione sent. 2876/2009). Per cui l'ammontare dei ricavi effettivamente conseguiti è fondatamente desumibile dagli studi di settore, come richiesto dall'art. 62-sexies del D.L. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto e tenuto conto che trattasi di una questione relativa a normativa di controversia applicazione, si ritiene giusto compensare le spese del giudizio.


La Commissione,

P. Q. M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Rieti, 06.04.2012

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

